

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, N. 36

"Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2005".

(BURL n. 52, 2° suppl. ord. del 24 Dicembre 2004)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-20;36

Art. 1.

Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile.

1. (1) .

2. (2) 

3. Per potenziare le attività della finanziaria regionale "Società Finlombarda s.p.a.", la Regione partecipa alla ricapitalizzazione della stessa, mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria e secondo gli obiettivi annuali della Giunta regionale. La legge di bilancio provvederà in ordine ai necessari stanziamenti.

4. La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la società "Lombardia Informatica s.p.a.", è autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all'acquisizione della totalità del capitale sociale.

Art. 2.

Disposizioni in materia di sviluppo economico.

1. (3) .

2. (4) 

3. (5) 

4. (6) 

Art. 3.

Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente.

1. (7) .

2. (8) 

3. La Regione partecipa alla realizzazione degli interventi stradali di potenziamento e riqualificazione del sistema di attraversamento dell'Adda.

4. La Regione compartecipa, a titolo di cofinanziamento e ad integrazione delle somme rese disponibili allo scopo dallo Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento Novara-Malpensa.

5. (9) .



6. La Regione, in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di recepimento della predetta direttiva, provvede, mediante lo sportello integrato per la prevenzione e il controllo delle emissioni (IPPC), al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). A tal fine promuove e favorisce la diffusione presso le imprese, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria, di programmi volti alla conoscenza delle migliori tecnologie disponibili per la gestione dei cicli produttivi e per l'abbattimento degli inquinanti. Per la copertura complessiva dei costi derivanti dalle attività di cui al presente comma, la Giunta regionale, nelle more di approvazione del tariffario da parte dello Stato, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che le aziende sono tenute a corrispondere ai sensi del D.Lgs. 372/1999.

7. (10) .



Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi alla persona.

1. (11) .

2. (12) .

3. (13) .

4. Nel corso dell'approvazione della disciplina regionale prevista dall'articolo 48, comma 29, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è unico per tutte le sedi disponibili sull'intero territorio regionale e dà luogo alla graduatoria unica regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per l'assegnazione delle sedi messe a concorso; ogni altro aspetto del concorso e dell'assegnazione resta disciplinato dalla normativa statale e regionale già vigente al 25 novembre 2003. I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché la relativa assegnazione delle sedi messe a concorso, restano per ogni aspetto disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente alla data di pubblicazione del bando.

Art. 5.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE:

1. Il comma che si omette modifica la L.R. 2 dicembre 1994, n. 36.
2. Il comma che si omette aggiunge il comma 1-bis all'art. 28 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10.
3. Il comma che si omette modifica la L.R. 20 marzo 1990, n. 17.
4. Il comma che si omette modifica la L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

5. Il comma e' stato abrogato dall'art. 100, comma 2, lett. j), della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.
6. Il comma e' stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. d), della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.
7. Il comma che si omette sostituisce il primo comma dell'art. 3 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 10.
8. Il comma che si omette modifica la L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
9. Il comma che si omette modifica la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.
10. Il comma che si omette aggiunge il comma 3-bis all'art. 5 della L.R. 2 aprile 2002, n. 5.
11. Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.
12. Il comma che si omette sostituisce il terzo comma dell'art. 10 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26.
13. Il comma che si omette inserisce il comma 107-sexies all'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. i) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul Burl della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia